



216/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.ssa Giuseppina Maio                      Presidente

dott.ssa Angela Pria                              Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci                      Consigliere

dott. Antonio Di Stazio                      Consigliere

dott. Marco Fratini                              Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 58532 del ruolo generale, proposto dal sig. xxx, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Botasso (pec :paolo.botasso@pecordineavvocatisaluzzo.it), elettivamente domiciliato presso lo studio Grez & Associati (pec : legalserviceroma@pec.it; FAX: 06/96031545) in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18,

contro

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Preden (codice fiscale PRDSRC72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta

elettronica certificata: [avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it))

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta

elettronica certificata: [avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)),

Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLD168C66F839U; posta

elettronica certificata [avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it)) e

Sebastiano Caruso (codice fiscale CRSSST60L27E463R; posta

elettronica certificata: [avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it)),

con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma,

Via Cesare Beccaria n. 29,

per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la

Regione Piemonte, n. 224/2020, depositata in data 24 dicembre 2020.

Uditi alla pubblica udienza del 12 aprile 2023, svolta con l'assistenza

del Segretario dr.ssa Paola Rinaldi, data per letta, con il consenso

delle parti presenti, la relazione, l'Avv. Paolo Botasso in

rappresentanza e difesa del sig. xxx e l'Avv. Sergio Preden in

rappresentanza dell'I.N.P.S. la causa è passata in decisione.

Esaminati l'atto di appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

## FATTO

1. Con sentenza n. 224/2020, la Sezione giurisdizionale per la Regione

Piemonte, ha respinto il ricorso proposto dal sig. xxx volto ad

ottenere l'annullamento del provvedimento, in data 5 giugno 2019,

con cui l'INPS aveva sospeso il trattamento pensionistico e,

contestualmente, ingiunto il recupero della somma di euro 201.231,10

quale indebito che si sarebbe generato sulla sua pensione nel periodo che va dal 17 ottobre 2016 al 31 maggio 2019.

2. Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello il sig. xxx deducendo i motivi di gravame di seguito sinteticamente esposti:

2.1. Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto. Illogicità della motivazione e contraddittorietà della motivazione rispetto alle scelte processuali. Falsa applicazione art. 4, d.p.r. 758/1965.

Insiste l'appellante nel ritenere l'art. 22, co. 1, lett. c), l. 153/69, un indubbio presupposto normativo della fattispecie in esame, e sottolinea, pertanto, un dubbio di costituzionalità della citata disposizione in quanto l'interpretazione che la Corte di legittimità continua a fornire dell'art. 22, l. 153/69 non è giustificata sotto il profilo della ragionevolezza. Il requisito costitutivo dello stato di inoccupazione al momento della presentazione della domanda di pensione, benché normativamente imposto, stride con l'oramai generalizzata previsione di totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico dell'AGO con i redditi da lavoro dipendente (art. 44, l. n. 289/2002 e art. 19 d.l. n. 112/2008 convertito in l. n. 113/2008).

Nel merito ha sottolineato che i precedenti giurisprudenziali invocati dall'Istituto resistente e richiamati dal giudice di primo grado abbiano riguardato casi in cui il dipendente pubblico veniva riammesso alle dipendenze della medesima Amministrazione e con la stessa qualifica (cfr. Corte dei Conti, sez. III Centr. D'App., n. 478/2011, citata da controparte, in cui il datore di lavoro, sia nel primo che secondo

segmento lavorativo postpensionamento, era rimasta la medesima ASL; e così anche, Corte dei Conti, sez. I Centr. D'App., 4-3.2011, n. 83, in cui il ricorrente era stato riammesso alle dipendenze della medesima Amministrazione comunale, Comune di Roma).

Ne consegue che il nuovo rapporto di lavoro con l'ente Ospedaliero, con decorrenza 17 settembre 2016, lungi dal qualificarsi come di derivazione, né men che meno come di "ricostituzione derivata" (essendo, il primo, Ente pubblico distinto ed autonomo dall'Unione Montana), si configurerebbe quale autonomo rapporto, con conseguente diritto del sig. xxx di percepire il trattamento pensionistico nel periodo di contemporanea percezione della retribuzione relativa a tale secondo, successivo, distinto ed autonomo segmento lavorativo.

2.2. Omessa pronuncia su un motivo di ricorso di primo grado.

Difetto assoluto di motivazione. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Manifesta irragionevolezza della sentenza impugnata. Violazione del principio di irripetibilità degli indebiti pensionistici percepiti in buona fede. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, l. n. 412/1991, 52, l. n. 88/1989 e 206, d.p.r. n. 1092/1973.

L'appellante contesta la macroscopica carenza motivazionale della sentenza impugnata, e l'erronea affermazione dell'inapplicabilità, al caso di specie, della deroga al generale principio civilistico di irripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. risultando finanche singolare, in quanto contraria a specifiche disposizioni normative, nonché alla

stessa giurisprudenza contabile per come di tali principi ha fatto applicazione.

Argomenta che, se anche si volesse ritenere il trattamento di quiescenza come indebitamente erogato affinché possa essere ripetibile l'indebito pensionistico I.N.P.S. occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non già noti all'I.N.P.S.

Evidenzia che attraverso la trasmissione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) l'Inps ha da subito ottenuto tutte le informazioni legate alla contribuzione versata e all'aggiornamento della posizione assicurativa del signor xxx, quale lavoratore iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici e per l'effetto ribadisce la sussistenza di un legittimo affidamento.

In conclusione ha chiesto, previa, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, co. 1, lett. c), l. n. 153/1969, di riformare la gravata sentenza, e per l'effetto affermare il suo diritto a percepire il trattamento pensionistico di anzianità a far data dal 17.09.2016; dichiarare tenuto e condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, al pagamento dei ratei mensili non versati dal giugno 2019, oltre interessi e perequazione di legge; affermare il suo diritto a non ripetere le somme indebitamente corrispostegli dall'INPS, nonché il diritto del medesimo ad avere restituite quelle comunque trattenute; dichiarare quindi tenuto a restituire l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le somme indebitamente versate dal mese di settembre 2019 ad oggi, pari ad

euro 3.353,85 mensili, a titolo di rateo mensile per il presunto indebito pensionistico; ovvero rimettere in istruttoria il giudizio, con rinvio della causa alla Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, co. 4, d.lgs. n. 174/16. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Con memoria depositata in data 29 marzo 2023 si è costituito in giudizio l'INPS che ha concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata

4. All'odierna pubblica udienza, i rappresentanti delle parti si sono riportati agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Rilevato in

#### DIRITTO

La questione concerne l'applicabilità alla fattispecie oggetto del giudizio del divieto di cumulo tra pensione e trattamento di attività, di cui all'art. 4, d.P.R. n. 758/1965.

Secondo l'appellante il giudice territoriale sarebbe incorso in errore nell'aver considerato, sulla base di erronei parametri interpretativi, l'incarico successivamente svolto presso l'Ospedale Civico San Camillo de Lellis, come derivazione del rapporto di lavoro prestato presso il predetto Ente quale distaccato dell'Unione Montana Valle Varaita, ravvisando un continuum tra gli incarichi ricoperti, senza soluzione di continuità, in derivazione.

La materia dell'ammissibilità e dei limiti al cumulo del trattamento di attività con quello di quiescenza è disciplinata, ratione temporis, in

via generale dal d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758 (nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1954, n.1268), il cui contenuto è stato integralmente trasfuso negli artt. 130 e ss. del d.P.R. 29.1.21973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Tali norme fissano il principio generale dell'ammissibilità del cumulo, salvo le eccezioni previste dall'art. 4 del d.P.R. n. 758/1965 (e dal suo omologo art. 133 del d.P.R. n. 1092/1973) nel caso in cui *"il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione"*, meglio specificate nell'elenco di cui al comma successivo.

Con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio, va dato atto che il rapporto di lavoro in essere al momento della cessazione dal servizio a decorrere dal 16 settembre 2016, intercorreva con l'Unione Montana Valle Varaita ma il dr. xxx svolgeva in distacco le funzioni di Segretario presso l'Ospedale Civico San Camillo de Lellis.

Cessata la propria attività lavorativa in data 16 settembre 2016, con decorrenza 17 settembre 2016, ha instaurato presso quest'ultimo ente, in forza di decreto di nomina come Segretario dell'ente con mansioni di Direttore di Comunità Socio-Sanitario, un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato.

Ritiene il collegio che, in mancanza di una definizione normativa del concetto di *"derivazione"* e *"continuazione"*, occorra, ex art. 12 delle preleggi, fare riferimento al significato comune delle parole, nonché alla ratio ispiratrice del divieto che costituisce eccezione alla regola

generale, di cui all'art.1 del d.P.R. n 758/1965 dell'ammissibilità del cumulo di pensione e retribuzione. L'art. 4 prevede l'eccezione nel caso in cui "il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione".

Sotto il profilo semantico "derivazione" esprime, una relazione genetica di derivazione causale, mentre "continuazione" significa prosecuzione, e riportato alla fattispecie in esame, non solo e non necessariamente nel senso temporale ma, soprattutto, come continuità sostanziale tra due rapporti, nel senso che gli stessi devono possedere una coincidenza oggettiva (Sez. I App., sent. n. 108/2017, n. 397/2017 ,n.11/2018).

Alla luce di tali premesse il collegio ritiene che di "derivazione " possa parlarsi solo allorché lo svolgimento del rapporto di impiego abbia costituito, un presupposto per il conferimento del nuovo incarico, nel qual caso il divieto di cumulo ha la sua ragione d'essere stante la sostanziale unità del rapporto di lavoro che non potrebbe ricevere una doppia remunerazione a titolo di trattamento retributivo per l'attività ancora in corso di svolgimento e di pensione per un rapporto di servizio ancora effettivamente non cessato.

Tale esegesi trova conferma, sul piano sistematico, nel comma successivo che contiene il seguente, significativo, elenco:

- a) riammissione in servizio del personale civile;
- b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di truppa titolare di pensione per il precedente servizio militare;
- c) immissione nell'impiego civile di sottufficiale o graduato in



applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti

in favore di dette categorie di militari;

d) nomina conseguita mediante concorso riservato

esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a

tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di

professionisti;

e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti

dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio

precedente di incaricato;

f) nomina senza concorso nello Stato o negli altri enti di cui al

precedente art.1 conseguita in derivazione o continuazione o,

comunque in costanza di un precedente rapporto di impiego,

rispettivamente con lo Stato o gli enti stessi.

Orbene, nella presente fattispecie è dato ravvisare tale rapporto di

derivazione /continuazione.

Assume rilievo la circostanza che il dr. xxx al momento della

cessazione dal servizio fosse si dipendente dell'Unione Montana ma

distaccato presso "Ospedale Civico S. Camillo De Lellis" per svolgere

le funzioni di Segretario dell'ente. Stessa attività oggetto dell'Incarico

conferito dopo il suo pensionamento.

Tale circostanza conferma la sussistenza di un rapporto di

continuità/derivazione non solo nel senso temporale ma anche

sostanziale per l'identità dell'azienda conferente con quella presso la

quale svolgeva la propria attività anche se in distacco.

Ritiene il collegio che le competenze professionali maturate, e

valorizzate ai fini del conferimento dell'incarico, abbiano rappresentato la causa genetica del nuovo rapporto.

Emerge infatti che il conferimento al sig. xxx dell'incarico di Segretario dell'Ente con mansioni di Direttore di Comunità Socio Sanitario, è stato effettuato" ..... considerate le attitudini professionali dimostrate dallo stesso nel corso del precedente rapporto di lavoro con l'Ente"

Appare evidente che lo svolgimento, anche se in distacco, di attività lavorativa come Segretario dell'Ente fino alla data della stessa delibera di conferimento ( 16 settembre 2016) abbia costituito un fondamentale presupposto per il conferimento.

Conclusivamente, l'incarico incorre nel divieto di cumulo di cui all'art 4, d.P.R. n. 758/1965.

Con riferimento al secondo motivo di appello occorre sottolineare che la motivazione dell'impugnata sentenza è viziata da omessa o apparente motivazione.

L'iter logico seguito dal primo giudice non è chiaramente intellegibile non avendo questi adeguatamente argomentato in ordine alle contestazioni formulate nel ricorso introduttivo dal sig. xxx il quale aveva sottolineato che "L'art. 13, co. 1, l. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la irripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia

*dovuto ad*

*“omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l’ente fosse già a conoscenza di essi.*

*La norma complessiva che deriva dal combinato disposto delle predette disposizioni è dunque quella per cui affinché possa essere ripetibile l’indebitto pensionistico I.N.P.S. occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non già noti all’I.N.P.S.*

*Ebbene, nel caso di specie non si ravvisa alcuna delle predette ipotesi al cui verificarsi la legge ha riconosciuto il diritto dell’Istituto di richiedere la ripetizione; e ciò per una semplice ragione: sin dal novembre 2016 all’Inps sono stati trasmessi tutti i dati retributivi relativi al ricorrente e le informazioni utili al calcolo dei suoi contributi mediante l’apposito sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato flusso UNIEMENS.*

*Attraverso la trasmissione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) l’Inps ha quindi da subito ottenuto tutte le informazioni legate alla contribuzione versata e all’aggiornamento della posizione assicurativa del signor xxx, quale lavoratore iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.*

*Va pertanto accordata piena tutela - in forza dell’applicazione delle disposizioni sopra esaminate - al legittimo affidamento del ricorrente, fondato sul consolidarsi (per ben tre anni) della situazione esistente: l’Istituto previdenziale infatti ha avuto sin da subito la conoscenza - o quantomeno la possibilità di conoscere - “di tutte le circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione” del signor xxx.*

*Ci si trova dinanzi quindi ad un "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" che – come tale - non potrà ricadere in alcun modo sul contribuente percettore in buona fede, specie ove si tenga conto, da una parte, del notevole decorso del tempo che ha consolidato l'affidamento riposto nell'Amministrazione previdenziale e, dall'altra parte, della situazione di immediata "conoscibilità" da parte dell'Inps circa la posizione lavorativa e contributiva del signor xxx.*

*Oltre all'insussistenza del dolo in capo al ricorrente, tutte le circostanze in forza delle quali l'Inps pretende (solo) oggi la ripetizione erano in ogni caso già dal medesimo Istituto conosciute o quantomeno conoscibili."*

Pertanto, poiché la motivazione non fornisce, una congrua ostensione delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata in relazione alla recuperabilità delle somme ed alla rilevanza di un legittimo affidamento deve ritenersi che questo motivo di appello, vada accolto con rinvio alla Sezione giurisdizionale di primo grado affinché proceda ad un nuovo esame della problematica.

La pronuncia sulle spese, anche di questa fase di appello, va rimessa al primo grado.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza della Sezione territoriale per la Regione Piemonte n. 224/2020 nei modi e termini di cui in motivazione e, per l'effetto rinvia gli atti alla medesima Sezione giurisdizionale.

Spese al definitivo.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2023.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11/05/2023

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma

1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 11/05/2023

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 11/05/2023

Il Dirigente

f.to digitalmente